



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 151 del 16 NOV. 2011

Oggetto: Approvazione accordo di sponsorizzazione da Eli Lilly Italia S.p.A. per la realizzazione del progetto "Prenotazioni Oncologiche Raccordo Terapie ed Accertamenti in Regione Toscana" (P.O.R.T.A.)		
Struttura Proponente	Direzione Generale	
	Contabilità e Controllo di Gestione	
Proposta n.	Responsabile del procedimento	Monica Di Stasio
	Estensore	Monica Di Stasio

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 16 NOV. 2011

Pubblicato a norma di Legge il 16 NOV. 2011

Inviato al Collegio Sindacale il 16 NOV. 2011

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di Novembre
Il sottoscritto prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3, ai sensi della quale è stato istituito l'ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - "ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile" (art.1), il quale ai sensi dell'art.19, comma 1 della citata legge subentra nelle attività già esercitate dal CSPO " a far data dal 1 luglio 2008";

vista la delibera del Direttore Generale n. 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'ISPO;

preso atto che:

- l'ISPO ha presentato alla Regione Toscana il progetto "Prenotazioni Oncologiche Raccordo Terapie ed Accertamenti in Regione Toscana" (P.O.R.T.A.), Prot. Regione Toscana n. 165276/Q.60.30 del 28/06/2011 agli atti, il cui obiettivo è quello di mettere a punto un modello efficace di presa in carico nel percorso ambulatoriale di diagnosi e cura del paziente oncologico che svincoli completamente il paziente dal processo delle prenotazioni oncologiche assicurando la migliore disposizione logica e temporale delle prestazioni e la razionalizzazione delle sinergie organizzative per ridurre il senso di smarrimento dei pazienti ed il dispendio di energie di medici e specialisti, legate al non perfetto allineamento temporale delle prestazioni;
- nel suddetto progetto è previsto, per la messa a punto e la sperimentazione dello studio, l'utilizzazione di strumenti e tecniche specifiche di ottimizzazione del flusso del paziente, avvalendosi della collaborazione di esperti di reingegnerizzazione dei processi aziendali, messi a disposizione di ISPO da Eli Lilly Italia S.p.A. in virtù di uno specifico accordo di sponsorizzazione, che non comporta alcun onere economico per le organizzazioni sanitarie coinvolte;
- le strutture coinvolte nel progetto sono oltre che l'ISPO, l'Istituto Toscano Tumori di Firenze, l'Azienda USL 4, l'Azienda USL 10 di Firenze e l'AOU di Careggi e il Settore Diritti e Servizi socio-sanitari della persona in ospedale della Regione Toscana.

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 774 del 12.09.2011 con la quale è stato approvato il progetto "Prenotazioni Oncologiche Raccordo Terapie ed Accertamenti in Regione Toscana" (P.O.R.T.A.) predisposto da ISPO con il coordinamento generale del Settore "Diritti e Servizi socio-sanitari della persona in ospedale" della Regione Toscana, che prevede la sperimentazione nell'ambito della rete ITT di un nuovo modello per la presa in carico e la gestione del percorso ambulatoriale del paziente oncologico in tre aziende dell'Area Vasta Centro, che concorrono con ISPO alla erogazione delle prestazioni per gli stessi bacini di utenza, e precisamente l'AOU Careggi, L'Azienda USL 4 e l'Azienda USL 10;

visto lo schema di accordo di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto "Prenotazioni Oncologiche Raccordo Terapie ed Accertamenti in Regione Toscana" (P.O.R.T.A.), così come concordato fra Eli Lilly Italia S.p.A. e ISPO e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

convenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per permettere in tempi brevi l'avvio della suddetta sperimentazione e consentire quindi la realizzazione del progetto presentato nei tempi previsti;

con il parere favorevole del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare lo schema di accordo di sponsorizzazione tra Eli Lilly Italia S.p.A. ed I.S.P.O. per la realizzazione del progetto "Prenotazioni Oncologiche Raccordo Terapie ed Accertamenti in Regione Toscana" (P.O.R.T.A.), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che dal sopracitato accordo non derivano costi per l'Istituto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
4. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale;

IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Amunni



IL DIRETTORE SANITARIO
Chiara Neri



Elenco degli allegati

Allegato A

Accordo di sponsorizzazione

pagg. 10

Strutture aziendali da partecipare:

Direzione Generale ISPO;

S.S.Contabilità e controllo di Gestione ISPO;

Gestione Amministrativa Progetti ISPO;

Ufficio Supporto Amministrativo Attività Scientifica e di Ricerca ISPO.

Lilly

**ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana"**

TRA

La **ELI LILLY ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Gramsci 731/733, Codice Fiscale e Partita Iva 00426150488 Iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Firenze col n. 14348 Capitale sociale € 69.921.731,00 interamente versato in persona del Procuratore abilitato dalla Società Dottor Maurizio Guidi, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, "Lilly");


E

L'ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n° 2, istituito con Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2008, in persona del Direttore Generale Professor Gianni Amunni, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, l'ISPO o alternativamente la "Controparte")

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite "Parti" e disgiuntamente anche "Parte"


PREMESSO CHE

- Tra i principi guida della Regione Toscana rientrano l'orientamento ai diritti del paziente, la focalizzazione all'efficacia, efficienza e qualità dei servizi sanitari, nonché il principio dell'adozione della metodologia del miglioramento continuo della qualità;
- Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16.07.2009 che, al paragrafo 5.6.1.1, "la Rete oncologica", assume, tra gli altri, attraverso l'operatività dell'Istituto Toscano Tumori (ITT) i seguenti obiettivi strategici:
 - ✦ la *qualità diffusa* nelle prestazioni e negli aspetti relazionali in tutto il territorio regionale a partire dalle realtà periferiche fino agli snodi di alta specializzazione;
 - ✦ l'*appropriatezza* come elemento guida della offerta e della programmazione degli investimenti, sostenuta dalla condivisione degli operatori, dall'attenzione critica all'innovazione e dalla responsabilizzazione dei cittadini utenti;
 - ✦ la *continuità assistenziale* come risposta alla criticità dei passaggi in cura e della interazione tra ospedale e territorio;
 - ✦ la *omogeneità della offerta* quale espressione del diritto di ogni cittadino ad essere curato in maniera adeguata indipendentemente dalla sua residenza e dal suo censo.
- Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 rimane in vigore fino al 31/12/2011 ai sensi dell'art. 142 bis L.R- n. 40/05 e dell'art. 104; comma 1, della L.R. n.65/2011;
- L'organizzazione dell'assistenza oncologica toscana coordinata dall'Istituto Toscano Tumori (ITT), ha reso possibile raggiungere risultati importanti di efficacia nella prevenzione e nella cura delle più rilevanti patologie oncologiche,

sigla  sigla

--	--

- Il percorso assistenziale dei pazienti oncologici costituito da una sequenza predefinita e articolata di prestazione ambulatoriali e/o di ricovero, risulta essere particolarmente complesso, in particolare per quanto riguarda il percorso extraospedaliero, in considerazione della interazione tra le diverse strutture, talvolta collocate su diversi presidi territoriali, e i differenti operatori sanitari;
- La qualità delle cure e della vita dei pazienti è fortemente condizionata dal disegno dei percorsi assistenziali messi in atto;
- E' stato ritenuto necessario migliorare la qualità delle risposte a questa fascia di utenza attraverso una più efficace presa in carico del cittadino che consenta di guidare il cittadino all'interno della rete dei servizi, assicurando l'interconnessione delle articolazioni che concorrono alle risposte ambulatoriali previste dal percorso diagnostico terapeutico;
- Il miglioramento del percorso oncologico è oggetto di attenzione anche a livello nazionale, come emerge dalle analisi condotte e dagli indirizzi espressi nell'ambito di specifiche iniziative, quali ad esempio il Progetto Mattone/tempi di attesa del Ministero della Salute ed il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2011-2013;
- La Legge Regionale 4 febbraio 2008, n°3 "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO)"; che individua tra le attività istituzionali dell'ISPO la collaborazione alla definizione di protocolli ottimali per l'assistenza ai pazienti oncologici;
- ISPO ha ideato un Progetto denominato "Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana" (nel seguito il "Progetto" o alternativamente il "progetto P.O.R.T.A") orientato a promuovere la definizione di appropriate ed efficaci modalità di gestione del percorso assistenziale del paziente oncologico, dal sospetto di malattia, fino alla selezione del percorso terapeutico definitivo, perseguendo gli obiettivi più in alto richiamati;
- Il progetto P.O.R.T.A "Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana", predisposto da ISPO con coordinamento generale del Settore "Diritti e servizi sociosanitari della persona in ospedale" della Regione Toscana, che prevede la sperimentazione nell'ambito della rete ITT di un nuovo modello per la presa in carico e la gestione del percorso ambulatoriale del paziente oncologico in tre aziende dell'Area Vasta Centro, che concorrono con ISPO alla erogazione delle prestazioni per gli stessi bacini di utenza, e precisamente l'AOU Careggi, l' Azienda USL 4.e l' Azienda USL 10;
- Con delibera.....la Regione Toscana ha approvato il Progetto e altresì demandato ad ISPO il coordinamento e la realizzazione dello stesso così come descritto nell'Allegato A.
- Lilly è un'azienda farmaceutica operante nel settore dell'Oncologia ed è attiva nella ricerca di soluzioni innovative per la cura dei pazienti oncologici
- Lilly negli ultimi anni ha collaborato con vari Enti Sanitari nella realizzazione di Progetti volti all'ottimizzazione dei percorsi assistenziali di pazienti anche con l'obiettivo ultimo di offrire alla classe medica degli strumenti per migliorare il servizio che la stessa svolge per l'intera popolazione

sigla  sigla

--	--

- Il Progetto, che non prevede in alcun modo il contatto diretto tra i Pazienti e Lilly, è conforme alla normativa nazionale in materia di informazione scientifica e tutela della salute pubblica ed è coerente con i valori fondamentali e la "Mission" di Lilly orientata all'eccellenza, alla trasparenza ed al rispetto delle persone.
- Lilly ha accettato di sponsorizzare il Progetto secondo le condizioni di seguito riportate
- Per la realizzazione del Progetto si rende inoltre necessario, come concordato tra le parti, individuare una società terza di consulenza specializzata in servizi di reingegnerizzazione dei processi aziendali, la quale si occuperà di supportare l'ISPO nel ridisegnare l'attuale processo di gestione del paziente oncologico e garantirà anche tutte le attività gestionali relative all'esecuzione del progetto.
Le parti concordano sin d'ora che la suddetta società terza sarà formalmente incaricata con separato accordo da Lilly.

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di sponsorizzazione (di seguito, per brevità, "Contratto").

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni generali dirette a regolare tutti i rapporti tra l'ISPO e Lilly relativi alla realizzazione del Progetto di cui in premessa specificatamente descritto nell' Allegato A: Project Charter "Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana".

Le condizioni qui di seguito riportate sono vincolanti ai fini della stipula ed esecuzione di tutti i contratti intercorrenti tra l'ISPO e Lilly aventi ad oggetto i servizi correlati alla realizzazione del suddetto Progetto, ancorché i servizi siano effettuati dall'ISPO sulla base di un diverso e separato contratto, di un ordine di acquisto o di qualsiasi altro documento avente efficacia contrattuale e ciò anche qualora nello stesso non siano espressamente richiamate le presenti condizioni generali.

Il presente accordo troverà quindi applicazione relativamente a qualunque accordo e/o contratto, presente o futuro, tra l'ISPO e Lilly, sia esso già esistente o stipulato successivamente al presente accordo, avente ad oggetto i suddetti servizi.

Le condizioni generali di contratto contenute nel presente accordo prevarranno su qualunque diversa disposizione contrattuale o pattuizione che dovesse intercorrere tra le parti, salvo che non siano espressamente derogate in forma scritta.


Il presente accordo prevarrà in ogni caso su eventuali condizioni generali predisposte o applicate dall'ISPO.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ISPO

3.1 Mediante la sottoscrizione del presente accordo, l'ISPO –sulla base del mandato conferitogli dalla Regione Toscana così come specificato in premessa- si impegna :

- a realizzare il Progetto secondo le modalità indicate nell'Allegato A: Project Charter "Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana" così come tutte le eventuali/ulteriori attività connesse alla esecuzione del presente Contratto

sigla sigla

	
---	--

- a far apparire, nel materiale didattico e/o pubblicitario relativo al Progetto, la scritta "realizzato con il contributo di Lilly",
- a favorire l'organizzazione di eventi in cui i risultati del progetto saranno condivisi con tutta la comunità medica e non;
- a collaborare in qualsiasi modo si renda necessario con la Società terza di cui in premessa, che la supporterà nell'esecuzione del Progetto, e a facilitare la collaborazione con la Società terza suddetta, da parte dei Centri Oncologici individuati, per la realizzazione del Progetto stesso;
- a tenere Lilly costantemente informata in merito alle attività di esecuzione del Contratto;
- a fornire a Lilly, nei termini eventualmente assegnati, qualunque informazione o documentazione esclusivamente in forma anonima ed aggregata questa dovesse richiedere relativamente alle attività di esecuzione dell'accordo, nonché tutta la documentazione comprovante la corretta realizzazione delle iniziative e delle attività oggetto dell'accordo.

3.2 In aggiunta a quanto sopra, con precipuo riferimento ai rapporti con le Pubbliche Autorità, l'ISPO:

- si impegna ad adottare, ove necessario, tutte le misure previste dalla legge per l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'accordo;
- si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, ad inviare agli organismi competenti tutta la documentazione, ivi inclusa quella contabile e/o amministrativa e/o fiscale, eventualmente prevista e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

3.3.1. Le Parti danno atto che il rapporto di cui al presente accordo non costituirà in alcun modo una forma di "promozione" dei prodotti Lilly, né consentirà a Lilly di influenzare o condizionare i processi decisionali relativi alle attività istituzionali della Regione Toscana, di interferire nella determinazione dei contenuti dei materiali cartacei e non relativi al Progetto, o ancora di svolgere attività di informazione scientifica del farmaco o di sua promozione commerciale.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI LILLY

4.1 Nei confronti dell'ISPO Lilly si impegna:


- a collaborare con la stessa fornendole, ove possibile, dati e/o indicazioni a supporto della realizzazione del Progetto e individuando una Società terza specializzata in servizi di reingegnerizzazione dei processi aziendali, che si occuperà di supportare l'ISPO nel ridisegnare l'attuale processo di gestione del paziente oncologico e garantirà anche, a supporto dell'ISPO, tutte le attività gestionali relative all'esecuzione del progetto;
- a pagare direttamente suddetta Società terza;
- a comunicare all'ISPO la denominazione di suddetta Società, il nominativo, eventuali ulteriori recapiti del Responsabile interno Referente per il Progetto oltreché l'ammontare del contributo corrispostogli alla stessa
- a trasmettere le informazioni e/o dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

4.2. L'ISPO dichiara che nulla le sarà dovuto da Lilly corrispondendo quest'ultima il proprio contributo al Progetto a suddetta Società terza così come stabilito nel precedente articolo 4.1 .

ARTICOLO 5 – REGIME DEI RISULTATI

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva dell'ISPO, fermo restando che Lilly potrà liberamente utilizzarli nell'ambito della propria attività d'impresa, previa comunicazione all'ISPO.

sigla	sigla
-------	-------



5.2 Tali risultati potranno altresì essere oggetto di pubblicazione da parte di Lilly, così come di comunicazione o diffusione in favore di terzi, previa notifica all'ISPO.

ARTICOLO 6 – DURATA

6.1 Il presente accordo avrà durata di un anno dal momento della sua sottoscrizione; data a partire dalla quale il presente accordo cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

6.2 Ove le Parti abbiano dato esecuzione al Contratto in data precedente a quella della sua sottoscrizione, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

7.1 E' fatto espresso divieto all'ISPO di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

ARTICOLO 8 – Osservanza della normativa in materia di anticorruzione ed obblighi correlati

8.1. Le parti intendono e sono concordi nel rispettare e non violare la vigente legislazione statunitense in materia di anti-corruzione ('Foreign Corrupt Practices Act') che proibisce la promessa, il pagamento o l'elargizione di regali o doni di qualunque valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario dello Stato allo scopo di ottenere o mantenere dei rapporti commerciali oppure impropri vantaggi personali. In questo contesto, la definizione di 'funzionario dello Stato' comprenderà qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante oppure impiegato, compreso anche un medico, che è alle dipendenze di qualsiasi ente ed amministrazione, di agenzie, istituti, o imprese possedute o controllate dallo Stato e qualsiasi funzionario/rappresentante di una organizzazione pubblica internazionale o partito politico o candidato politico.

8.2. Ciascuna parte assicurerà che le attività proprie e quelle coperte dal presente accordo dovranno in ogni momento svolgersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Ciascuna parte dichiara, inoltre, che qualunque somma pagata all'altra, in conformità al presente accordo non proviene da attività illecite.

8.3. La Controparte invierà immediata notifica a Lilly, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti, che potrebbero interessare l'oggetto del presente accordo, e fornirà altresì a Lilly notizie in merito all'esito degli stessi.

Lilly dovrà inoltre essere posta nelle condizioni di fornire alla Controparte ogni assistenza per far fronte a tali evenienze.

8.4. Durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri scaturenti dal presente Contratto sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.


ARTICOLO 9 – RECESSO

9.1 Lilly avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo raccomandata A.R., da inviare alla Controparte con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

9.2 Lilly avrà, inoltre, facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, a mezzo raccomandata A.R., nell'ipotesi di apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale, o risanamento dell'impresa, di liquidazione a carico della Controparte, nonché in caso di stato di insolvenza o assoggettamento a procedure esecutive dello stesso.

9.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora Lilly si avvalga della facoltà di recesso dal Contratto, l'ISPO non potrà avanzare alcuna pretesa.

sigla	sigla
-------	-------



ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora l'ISPO non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 3 - Obblighi ISPO

art. 5 – Regime dei risultati

art. 7 - Divieto di cessione

art. 8 – *Osservanza della normativa in materia di anticorruzione ed obblighi correlati*

art. 11 – Autonomia delle Parti

art. 12 - Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali

art. 13 - Marchi ed altri segni distintivi

art. 14 – Riservatezza

Lilly avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede dell'ISPO, determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente accordo.

ARTICOLO 11 – AUTONOMIA DELLE PARTI

11.1 In relazione all'accordo, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.

11.2 Il presente accordo non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente accordo così come in esso indicato.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di sponsorizzazione non instaurerà alcun rapporto diretto di lavoro subordinato, né di contratto d'opera, né di collaborazione in genere.

ARTICOLO 12 – RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DEI CODICI ETICI AZIENDALI

12.1 Con la sottoscrizione dell'accordo, l'ISPO dichiara che le informazioni fornite a Lilly nel corso delle trattative sono complete, esatte e veritiere.

12.2 L'ISPO dichiara, inoltre, di conoscere che Lilly ha adottato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'ISPO si impegna, quindi, nell'esecuzione dell'accordo, a tenere un comportamento conforme al Modello di Lilly, e comunque tale da non incorrere in alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.


L'ISPO si obbliga, in ogni caso, a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza di Lilly il verificarsi di violazioni, anche potenziali, del Modello.

ARTICOLO 13 – MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

13.1 L'ISPO si obbliga nei confronti di Lilly al rispetto della normativa in materia di tutela dei marchi ed altri segni distintivi dei quali Lilly sia titolare e a non rilevare, pubblicare, riprodurre, modificare, utilizzare, con qualsivoglia modalità, in tutto o in parte, i materiali, le informazioni, la documentazione, i marchi e gli altri segni distintivi di Lilly, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

13.2 Analoghi impegni sono assunti da Lilly nei confronti dell'ISPO, per garantire il rispetto della normativa in materia di utilizzo del logo, marchi ed altri segni distintivi di proprietà dell'ISPO.

sigla sigla



ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA

14.1 Le Parti garantiscono che qualsiasi informazione relativa al presente accordo, non sarà da loro stesse, dai loro dipendenti e/o dirigenti e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione dell'accordo stesso, comunicata a terzi senza il previo consenso scritto dell'ISPO.

ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 ed eventuali successive modifiche. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

15.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall'altra in merito al trattamento dei suoi dati personali che verrà effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, prestando allo stesso espresso consenso.

In aggiunta a quanto sopra le Parti dichiarano che in relazione al Progetto qualora si rendesse necessario il trattamento di dati di soggetti terzi – sia essi comuni e/o sensibili – :

- l'ISPO rivestirà il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali (anagrafici, oltre che sensibili)
- la Società Terza sarà nominata dall'ISPO quale Responsabile del trattamento;
- Lilly non verrà in nessun modo a conoscenza dei sopracitati dati personali – comuni e/o sensibili – né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI – REFERENTI PER L'ACCORDO

16.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente accordo, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail, raccomandata ai seguenti indirizzi:

- per l'ISPO, presso la sede legale indicata in epigrafe;
- per Lilly presso la sede legale, anch'essa indicata in epigrafe al presente accordo.

16.2 Lilly designa il Dottor Gianni Pampaloni quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente accordo.

La Controparte designa quale coordinatore e responsabile scientifico del Progetto il Professor Gianni Amunni.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE

17.1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle Parti.


ARTICOLO 18 – OMAGGI

18.1. L'ISPO e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti Lilly e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare alla Direzione Affari Legali di Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti Lilly.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente accordo.

19.2. Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente accordo ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

sigla  sigla

--	--

- 19.3. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.
- 19.4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 20 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI

21.1. Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali, uno per ognuna delle Parti contraenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo per il presente contratto, sono a carico di Lilly. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Eli Lilly Italia S.p.A.
Sesto Fiorentino,

Dottor Maurizio Guidi

Procuratore

Per l'ISPO
Firenze



Professor Gianni Amunni

Presidente

Il presente accordo rappresenta l'intero accordo incorso tra le Parti che ne hanno preso piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso, l'ISPO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiara di accettare espressamente quanto indicato e convenuto negli artt. 3 (Obblighi dell'ISPO), 6 (Termine), 7 (Divieto di cessione), 8 (*Osservanza della normativa anticorruzione ed obblighi correlati*), 9 (Recesso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Autonomia delle Parti), 12 (Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali), 17 (Modifiche), 19 (Disposizioni finali), 20 (Legislazione applicabile e foro competente).

Per Eli Lilly Italia S.p.A.
Sesto Fiorentino,

Dottor Maurizio Guidi

Procuratore


Per l'ISPO
Firenze



Professor Gianni Amunni

Presidente

sigla sigla



ALLEGATO A: Project Charter "Prenotazioni oncologiche raccordo terapie ed accertamenti in Regione Toscana"**Premessa:**

Il paziente oncologico intraprende un percorso diagnostico terapeutico molto complesso, costituito da una sequenza predefinita e articolata di prestazioni ambulatoriali e/o di ricovero.

Il percorso prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti al fine di realizzare la diagnosi e le terapie più appropriate.

Le crescenti situazioni di difficoltà gestionale dei percorsi diagnostico terapeutici complessi mettono a dura prova le capacità di risposta delle organizzazioni sanitarie.

Negli ultimi anni si è sviluppata una crescente attenzione allo studio e alla messa a punto di modalità organizzative che consentano la reale presa in carico del paziente con patologia 'cronica' facendo sì che non sia il cittadino a dover cercare e stabilire i collegamenti tra i diversi punti del sistema che erogano le risposte assistenziali delle quali ha bisogno, ma che sia il sistema stesso a guidarlo e ad accompagnarlo per tutta la durata del percorso di cura.

Finalità:


Razionalizzazione delle sinergie organizzative per ridurre il senso di smarrimento dei pazienti ed il dispendio di energie di medici e specialisti, legato al non perfetto allineamento temporale delle prestazioni.


Obiettivo:

Mettere a punto un modello efficace di presa in carico nel percorso ambulatoriale di diagnosi e cura del paziente oncologico che svincoli completamente il paziente dal processo delle prenotazioni oncologiche assicurando la migliore disposizione logica e temporale delle prestazioni.

Fasi previste:

- raccolta dei dati necessari a descrivere il fenomeno
- analisi del processo attuale (disegno dello Stato Attuale)
- individuazione dei punti critici
- scelta delle contromisure e disegno dello Stato Futuro
- costruzione del piano delle attività per la sperimentazione delle contromisure individuate
- fase pilota di sperimentazione sul campo del nuovo modello organizzativo in una delle aziende coinvolte
- misurazione dei risultati ottenuti
- valutazione del modello e della possibilità di diffusione su scala regionale.

sigla  sigla

sigla		sigla
-------	---	-------

Strutture coinvolte:

- ISPO
- ITT
- Azienda USL 4
- Azienda USL 10
- AOU Careggi
- Settore Diritti e Servizi socio-sanitari della persona in ospedale della Regione Toscana

